CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio
Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163
Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it
PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche partecipate del Comune di Orio al Serio 2022 sulla situazione al 31/12/2021.

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2021.

(art. 20 D.Lgs. n° 175/2016).

RELAZIONE DESCRITTIVA E MOTIVAZIONALE

CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

I – Introduzione generale

1. Premessa

L'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 - prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento motivato, la *Revisione ordinaria* delle partecipazioni dirette e indirette detenute dagli enti locali.

L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono:

1. quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
2. consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti;
3. gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale

Attraverso l'applicativo *Partecipazioni* devono essere inserite, per ciascuna società partecipata, le informazioni relative a:

- anagrafica, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenute
- attività svolta per l'Amministrazione e parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2, del Testo unico;
- esito della *revisione ordinaria*, ossia indicazione sulla decisione di adottare o meno misure di razionalizzazione

CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio
tel. 035-4203211
fax 035-4203250
Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163
Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it
PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n° 175 prevede che, *fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Il piano, che è da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

La mancata adozione degli atti di cui sopra da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Pertanto è stato predisposto il presente Piano in approvazione da parte del Consiglio Comunale riportante le eventuali modifiche all'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Orio al Serio al 31/12/2021.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le alienazioni, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvengano entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

4. Finalità istituzionali

Il D.Lgs. 175/2016 conserva espressamente i vincoli posti già dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007 prima e dalla Legge 190/2014 poi. Infatti il comma 1 dell'art. 4 prevede in particolare che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".*

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Dirette

Alla data del 31/12/2021 il Comune di Orio al Serio partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Orio Servizi S.r.l. con una quota del 100%;
2. A.t.e.s. - Azienda Territoriale Energia e Servizi S.r.l. con una quota del 3,84%;
3. Uniacque S.p.A. con una quota de 0,14%;

Indirette

La società Uniacque SpA ha tre sottopartecipate che il Comune partecipa in modo indiretto. In particolare il Comune di Orio al Serio al 31/12/2021 quindi partecipa indirettamente a:
- Ingegnerie Toscane Srl allo 0,0014%
- Water Alliance allo 0,012334%

In merito alla partecipazione di Uniacque SpA con una quota dell'uno per cento al capitale sociale di Ingegnerie Toscane S.r.l., che svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acea S.p.A., Acque S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.) si specifica che **in data 25 luglio 2022 Uniacque S.p.a. ha ceduto e trasferito la propria quota pari a 1% del capitale sociale** alle società PUBLIACQUE S.P.A e ACQUE S.P.A

Il 25 novembre 2021 Aqualis S.p.A., società patrimoniale partecipata di Uniacque S.p.A., è stata incorporata per fusione in Uniacque S.p.A. con atto notarile del dott. Angelo Bigoni nr. di repertorio 12051, raccolta nr. 6876, registrato in data 06.12.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo al nr. 58810 serie 1T.

Ai sensi delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27/06/2017 e della deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, tali partecipazioni indirette non sono oggetto di revisione in quanto detenute da società di cui il Comune di Orio al Serio non ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
Infatti, in particolare la Corte dei Conti, testualmente cita: *"le società a partecipazione indiretta (quotate o non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso".*

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Orio Servizi S.r.l.

Tipo di società: società a responsabilità limitata
Codice fiscale: 03393910165
Anno di costituzione: 2007
Compagine sociale (integralmente pubblica):
Comune di Orio al Serio (quota di € 10.000,00, corrispondente al 100% del capitale sociale)
Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.
Controllo pubblico (sussistente): Orio Servizi s.r.l. è qualificabile come società a «controllo pubblico» ai sensi l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, poiché il socio unico, Comune di Orio al Serio, esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., disponendo della totalità dei voti esercitabili in assemblea.

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario): "*La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi; in particolare può svolgere servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del D.Lgs. 175/2016.*
L'affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio approvati dalla giunta comunale.
La «Orio Servizi S.r.l.» subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Comune di Orio al Serio relativamente ai servizi ceduti, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio, impostate dal Comune".

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza o meno dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Come ha già avuto modo di precisare il piano operativo di razionalizzazione adottato dal Comune di Orio al Serio con deliberazione di Giunta Comunale n. 41, del 28.3.2015, Orio Servizi s.r.l. è la società «in house» dell'Amministrazione Comunale, costituita con atto rep. n. 37.248, del 20.3.2007, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 5.2.2007, che ne ha previsto la costituzione quale braccio operativo del Comune di Orio Serio, incaricato dell'espletamento di servizi pubblici e/o strumentali per conto ed esclusivamente nel territorio dell'ente comunale e socio unico.
In particolare, attraverso una serie di delibere giuntali attuative del predetto indirizzo deliberato dal Consiglio, il Comune ha in concreto affidato ad Orio Servizi s.r.l.:
(i) la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal territorio comunale (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 168, del 16.11.2007, e successive conferme tra cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 19/06/2015 per l'affidamento del servizio per il periodo 01.07.2015-31.12.2025);
(ii) la gestione dei servizi aeroportuali di pertinenza del Comune, in ragione dell'inserimento del territorio comunale nell'ambito e nel sedime aeroportuale, tramite convenzione avente scadenza al 31.7.2020 e rinnovata con delibera GC n. 82/2020 dal 01.08.2020 al 31.07.2025;

(iii) i servizi di pulizia e assistenza all'utenza presso gli immobili comunali (nido, edificio polifunzionale, auditorium), attualmente con scadenza al 31.12.2023 (cfr. determinazione n.588 del 22/12/2021);
(iv) il servizio di vigilanza del parco pubblico di Largo XXV Aprile e di via Collodi, attualmente sino al 31.12.2024 (cfr. deliberazione giuntale n. 1, del 15.12.2021);
(v) la gestione degli impianti sportivi comunali, sino al 31.12.2023 (cfr. deliberazione consiliare n. 45, del 21.12.2020);
(vi) la gestione di un progetto a valenza sociale per l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani di età compresa tra i 16 ed i 22, consistente nella conduzione di un chiosco con pizzeria all'interno del parco comunale, da ultimo conferma con deliberazione giuntale n. 53, del 16.06.2021.

Siffatte molteplici attività in parte sono inquadrabili come servizi pubblici locali a rilevanza economica e, dunque, servizi d'interesse economico generale (è il caso della gestione dei rifiuti), in parte quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (è il caso della gestione degli impianti sportivi, allorquando priva di rilevanza economica, come precisato dalla sentenza 27.9.2011, n. 5379, della Sez. V del Consiglio di Stato, nonché dell'assistenza all'utenza del nido comunale, dell'edificio polifunzionale e dell'auditorium, parimenti comunali, così come, ancora, della gestione dell'iniziativa del «progetto giovani» riguardante la conduzione del chiosco con servizio pizza nel parco comunale), in parte, infine, come servizi strumentali (è il caso dei servizi di pulizia e vigilanza, nonché dell'espletamento della fase istruttoria funzionale all'emissione delle carte d'identità ai viaggiatori in transito presso l'aeroporto internazionale che si accorgono all'ultimo momento d'essere privi di valido documento d'identità per l'espatrio o comunque per l'imbarco).
In coerenza con lo statuto della Società, le predette attività rientrano, per ciò stesso, nelle categorie di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016.
Avuto riguardo all'art. 4, comma 1, Decreto cit., in virtù del quale le Amministrazioni possono costituire o mantenere esclusivamente società che siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si rileva che le summenzionate attività danno luogo a servizi pubblici locali di pertinenza comunale (compresa la gestione dei rifiuti, poiché,

ad oggi, la Regione Lombardia non ha proceduto all'individuazione degli ambiti ottimali per il servizio a rete di gestione dei rifiuti, di talché, nelle more di tale necessario adempimento, il predetto servizio continua ad essere organizzato e gestito a livello comunale in conformità all'art. 198, D.Lgs. 152/2006, così come peraltro chiarito con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia) o, comunque, servizi strumentali resi direttamente al Comune.

Sul piano della tutela della concorrenza e del mercato la Società, quale soggetto «in house», si avvale di prestatori di servizi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, in conformità all'art 16, comma 7, D.Lgs. 175/2016.

2.2 Sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si rileva che la reinternalizzazione dei servizi all'interno dell'apparato comunale non appare percorribile, poiché il Comune non è dotato di personale dipendente idoneo a svolgere le attività delegate alla Società (per un numero e per mansioni, vieppiù tenuto conto dei vincoli normativi all'assunzioni di ulteriori dipendenti).

Ugualmente non rispondente ai prescritti canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, risulterebbe la completa esternalizzazione dei servizi ad oggi gestiti attraverso Orio Servizi S.r.l.

Difatti, il pieno controllo della Società «in house» ha finora assicurato al Comune la massima duttilità nell'attivazione e modifica dei servizi, non intercorrendo nei confronti di Orio Servizi s.r.l. una vera e propria contrapposizione d'interessi (e la conseguente rigidità e litigiosità nell'interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali che inevitabilmente si manifesta quando tra i soggetti vi è un rapporto di alterità sostanziale).

Lo stretto legame tra il Comune ed Orio Servizi s.r.l. ha, ad esempio, consentito la pronta attivazione dei servizi aeroportuali, pur nelle more nella stipula della convenzione successivamente intervenuta tra le parti (di tanto si è dato atto nella summenzionata deliberazione giuntale n. 106/2015).

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati dai contratti di servizio (in taluni casi denominati «foglio patti e

condizioni»), nei quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti ad Orio Servizi a fronte delle attività affidate o, comunque, le modalità di remunerazione e copertura dei costi d'espletamento del servizio (tanto è stabilito per il progetto sociale «pizza al parco» e per la gestione dell'impianti sportivi, come si può evincere, in entrambi i casi, dalle summenzionate, rispettive, delibere giuntali).

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Orio Servizi s.r.l. rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d).

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Con l'eccezione dei giovani assunti tramite contratti a tempo determinato nell'ambito del progetto sociale «pizza al parco», nel periodo compreso tra maggio e settembre, La Società non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati, provvedendo alla gestione delle proprie attività sia attraverso il supporto del personale comunale che mediante appalti assegnati con procedure ad evidenza pubblica.

Siffatta modalità organizzativa è finora risultata inevitabile a fronte dell'eterogeneità dei servizi affidati e della precarietà della gestione rifiuti, che cesserà d'essere svolta a livello comunale una volta attivati gli ambiti minimi provinciali.

La gestione amministrativa della Società è assicurata dall'amministratore unico, che provvede alle relative incombenze in prima persona.

Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale

misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Nessun'altra società partecipata dall'ente svolge servizi analoghi alla società Orio Servizi S.r.l.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12*quinquies*, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2016, 2017 e 2018).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.237.128,67 (più precisamente: euro 1.295.933 per l'anno 2015, euro 1.231.506 per l'anno 2014 ed euro 1.183.947 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12*quinquies*, Decreto cit., così come alla soglia ordinaria, a regime, pari ad euro 1.000.000,00.

Per completezza il controllo dell'ultimo triennio approvato 2019-2020-2021 ha previsto un fatturato medio di € 1.437.415,67 (più precisamente: euro 1.580.267,00 per l'anno 2019, euro 1.310.034,00 per l'anno 2020 e € 1.421.946,00).

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi pubblici locali.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi cinque bilanci approvati, e vale a dire: euro 260,00 (esercizio 2017), euro 5.114,00 (esercizio 2018), euro 26.509,00 (esercizio 2019), euro 40.257,00 (esercizio 2020), euro 14.130,00 (esercizio 2021).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La Società nel 2021 era retta da un amministratore unico senza compenso.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Per quanto sopra riferito nessun servizio prestato dalla società è aggregabile con altre realtà partecipate, in quanto è l'unica società "in house" che fornisce tali servizi.

La società è *in house* interamente del Comune di Orio al Serio e gestisce diversi servizi ausiliari all'attività istituzionale dell'ente. La società è pertanto funzionale all'erogazione dei suddetti servizi. I bilanci di esercizio si sono sempre chiusi con risultati d'esercizio in utile. Non ricorrono le condizioni indicate alla scheda 03.02 (art. 20, c. 2 D.Lgs. 175/2016).

Si specifica inoltre, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, la società ha inoltrato domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house con id domanda 262 prot. n. 0010038 del 01/02/2018 e l'iscrizione è avvenuta con decorrenza 03/12/2018.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Orio Servizi S.r.l..

2. A.t.e.s. - Azienda Territoriale Energia e Servizi S.r.l.

Tipo di società: società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 05064840969

Anno di costituzione: 2005

Compagine sociale (integralmente pubblica):

Il Comune di Orio al Serio partecipa al capitale sociale di € 736.000,00 per € 28.240,00, corrispondente al 3,84% del capitale sociale. Tale dato è riferito al 31/12/2021.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Ates s.r.l. è qualificabile come società a «controllo analogo congiunto» ai sensi l'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 175/2016, poiché si verifica la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti

Controllo pubblico (non sussistente):

Per il solo Comune di Orio al Serio si tratta di partecipazione non a controllo singolo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo le condizioni ivi indicate.

Oggetto sociale (cfr. art. 2 dello statuto societario alla data del 31/12/2017):

La società, quale impresa strumentale che opererà esclusivamente a favore dei soci enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, persegue lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale, attraverso:

- l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (Third party financing o T.P.F.) e della finanza di progetto (Project Financing o P.F.) al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;

- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

- lo sviluppo delle buone pratiche al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell'uso efficiente dell'energia.

In particolare la società opererà in veste di E.S.CO. secondo i canoni ed i principi dettati dalla Unione Europea ed in conformità alla norma UNI CEI 11352 (pubblicata il 08/04/2010) per progettare, realizzare e gestire interventi nel campo energetico.

Al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei territori di riferimento si occuperà di:

- ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;

- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;

- gestione dell'energia autoprodotta;

- garantire i livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract)

- eseguire Diagnosi e Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;

- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:

a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;

b) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico ed ambientale a favore degli enti soci;

c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi anche per conto e a garanzia di obbligazioni di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla legge 5 luglio

1991 n.197, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico e di quelle riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385.

Lo Statuto della società è stato poi oggetto di aggiornamento in seguito all'approvazione del D.lgs. 175/2016 e con deliberazione consiliare del Comune di Orio al Serio n. 161 del 25/11/2016, in materia di "oggetto sociale" sono state apportate le seguenti modifiche:

«Art. 2, c. 1: sopprimere le parole "quale impresa strumentale"

Art. 2, c. 3: Introdurre la seguente disposizione statutaria: "La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".»

Lo Statuto della società è stato ulteriormente aggiornato per permettere alla società stessa di esercitare servizi di committenza e attività di committenza ausiliarie anche in favore dei propri soci e di terzi. (deliberazione consiliare del Comune di Orio al Serio n. 25 del 30/07/2018), quindi il nuovo oggetto sociale è attualmente il seguente,

La società, che opererà a favore dei soci enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, persegue lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale, attraverso:

- l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (Third party financing o T.P.F.) e della finanza di progetto (Project Financing o P.F.) al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;

- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

- lo sviluppo delle buone pratiche al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell'uso efficiente dell'energia.

In particolare la società opererà in veste di E.S.CO. secondo i canoni ed i principi dettati dalla Unione Europea ed in conformità alla norma UNI CEI 11352 (pubblicata il 08/04/2010) per progettare, realizzare e gestire interventi nel campo energetico.

Al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei territori di riferimento si occuperà di:

- ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;

- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;

- gestione dell'energia autoprodotta;

- garantire i livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract);

- eseguire Diagnosi e Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;

- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

La Società, tenuta ad acquisire lavori, servizi e forniture in osservanza del codice dei contratti, può altresì svolgere servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliaria, nella gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, di cui al vigente codice degli appalti.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:

a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti

finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;

b) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico ed ambientale a favore degli enti soci;

c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi anche per conto e a garanzia di obbligazioni di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla legge 5 luglio 1991 n.197, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico e di quelle riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385.

2.3 La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione

ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In data 11/11/2020 con atto n. 34 il Consiglio Comunale ha approvato un ADDENDUM AI PATTI PARASOCIALI ai fini specifici dell'iscrizione della Società nel Elenco delle società In House presso l'ANAC, in quanto si sono rese necessarie alcune integrazioni-modifiche all'assetto della governance societaria, condivise con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ivi ricompresi la nomina dell'organo gestorio e la formalizzazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, già operante in forza di delibera assembleare del 16.01.2020. Infatti con Verbale del 16.10.2020 l'Assemblea dei Soci di Ates S.r.l. ha deliberato di ritenere i Patti Parasociali Aggiuntivi (Addendum), nel testo allegato alla deliberazione, coerenti e allineati secondo le indicazioni condivise da ANAC. Attraverso i Patti parasociali Aggiuntivi (Addendum) i Comuni soci hanno inteso definire, in coerenza con la disciplina di settore, le modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto sulla Società al fine di garantire a tutti i soci, in maniera ancora più stringente, la possibilità di esercitare sull'operato della società e sui servizi condotti per gli stessi, un controllo analogo a quello condotto sui propri servizi.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza o meno dei presupposti ex art. 4, commi 1, 2 e 7, D.Lgs. 175/2016

Ates srl (Azienda Territoriale Energia e Servizi) è una società pubblica che è stata costituita dal Comune di Trezzo sull'Adda e che si occupa di gestire la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici.

Con deliberazione n° 25 del 27/12/2012 il Consiglio Comunale di Orio al Serio ha approvato l'acquisizione di parte del capitale sociale di Atos S.r.l. (ora Ates S.r.l.).

Ates srl (Azienda Territoriale Energia e Servizi) è una società pubblica costituita dal Comune di Trezzo sull'Adda che si occupa di gestire la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici.

A seguito dell'ingresso in società dei Comuni di Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda, Grezzago, Orio al Serio, Busnago, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Trezzano Rosa, Brusaporto, Grassobbio, Calcinate, Pessano con Bornago e Cambiago, Cologno Monzese, Senago, San Giuliano Milanese e nel 2020 anche Cassina de' Pecchi), ha puntato fortemente sullo sviluppo del settore energetico facendone il suo principale obiettivo e ottenendo l'accreditamento come ESCO (Energy Service Company) presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Lo scopo principale della società non è pertanto quello di massimizzare l'utile ma ottimizzare il servizio fornito per poter soddisfare al meglio le esigenze dei vari Comuni Soci che, in quanto proprietari delle strutture, mirano al mantenimento delle stesse nelle migliori condizioni possibili.

Ates è in grado inoltre di fornire ai Comuni Soci assistenza in fase di partecipazione a bandi per ottenimento di contributi in materia di gestione razionale dell'energia ed efficienza energetica, di seguire interventi di miglioramento energetico in tutte le fasi, dalla diagnosi energetica iniziale alla progettazione ed esecuzione dei lavori. Ad oggi ha acquisito una notevole esperienza grazie alla gestione di oltre 150 impianti termici molti dei quali asserviti ad edifici di particolare importanza e criticità per la funzione pubblica.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 30/07/2018 il Comune di Orio al Serio ha approvato un aumento di capitale, statuto e oggetto sociale della società Ates s.r.l. senza la sottoscrizione di quote a pagamento.

Al 31/12/2021 il capitale sociale era di € 736.000,00.

La partecipazione alla società ha i seguenti fini istituzionali di interesse pubblico che di seguito si ribadiscono:

a) tutela degli interessi dei cittadini mediante partecipazione diretta alla gestione e controllo degli investimenti su edifici ed impianti di illuminazione pubblica;

b) riduzione dei costi energetici per l'ente attraverso la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

c) sviluppo sostenibile con riflessi sociali ed ambientali sulla popolazione residente, mediante riduzione delle emissioni inquinanti;

Il Comune di Orio al Serio ha affidato ad Ates Srl il servizio di manutenzione e fornitura energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione, giusta deliberazione giuntale n. 146 del 14/3/2014, prorogata con G.C. 44 del 18/03/2016, nonché la gestione dei servizi calore degli

immobili comunali, giusta deliberazione consiliare n. 17 del 28/6/2013, aggiornata con atto G.C. 67 del 06/05/2016.

In coerenza con lo statuto della Società, le predette attività rientrano, quindi, nelle categorie di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, nonché chiaramente ai commi 1 e 7 del medesimo art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Avuto riguardo all'art. 4, comma 1, Decreto cit., in virtù del quale le Amministrazioni possono costituire o mantenere esclusivamente società che siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si rileva che le summenzionate attività danno luogo a servizi pubblici locali di interesse generale di pertinenza comunale o, comunque, servizi strumentali resi direttamente al Comune con prevalenza di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sul piano della tutela della concorrenza e del mercato la Società, quale soggetto «in house», si avvale di prestatori di servizi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, in conformità all'art 16, comma 7, D.Lgs. 175/2016.

2.2 Sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si rileva che la gestione esterna dei servizi di gestione del calore, degli impianti di pubblica illuminazione nonché della fornitura di energia è necessaria e obbligatoria dalla mancanza all'interno dell'ente di personale dipendente idoneo a svolgere le attività delegate alla Società.

Non rispondente inoltre ai prescritti canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'esternalizzazione ad altre società dei servizi svolti dalla società in house, in quanto come tale "*persegue lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale"* operando *"esclusivamente a favore dei soci enti pubblici".*

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati dai contratti di servizio, nei quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti ad Ates Srl a fronte delle attività affidate o, comunque, le modalità di remunerazione e copertura dei costi d'espletamento del servizio.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Ates s.r.l. rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, comma 2 lettera d) e comma 7.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società Ates Srl conta 30 dipendenti a fronte di un amministratore unico e di un revisore.

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Nessun'altra società partecipata dall'ente svolge servizi analoghi alla società Orio Servizi S.r.l.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12*quinquies*, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.836.149,33 (più precisamente: euro 2.322.809,00 per l'anno 2015, euro 1.892.489,00 per l'anno 2014 ed euro 1.293.150,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12*quinquies*, Decreto cit., così come alla soglia ordinaria, a regime, pari ad euro 1.000.000,00. Inoltre si evidenzia il trend in crescita di detto fatturato.

Per completezza il controllo dell'ultimo triennio approvato 2019-2020-2021 ha previsto un fatturato medio di € 8.003.609,67 (più precisamente: euro 7.136.707,00 per l'anno 2019, euro 7.147.649,00 per l'anno 2020 ed euro 9.726.473,00 per l'anno 2021).

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi pubblici locali.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi cinque bilanci approvati, e vale a dire: euro 280.739,00 (esercizio 2017), euro 390.247,00 (esercizio 2018), euro 405.899,00 (esercizio 2019) ed euro 581.264,00 (esercizio 2020) ed euro 500.526,00 (esercizio 2021).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La Società è retta da un amministratore unico, il quale non ha percepito compenso. Al Revisore Unico è stato corrisposto un compenso di euro 6.000,00. Il compenso del revisore di competenza del Comune di Orio al Serio risulta pari ad € 235,20.

La società non ha comunque mai richiesto aumenti di capitale o copertura di perdite.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Per quanto sopra riferito nessun servizio prestato dalla società è aggregabile con altre realtà partecipate, in quanto è l'unica società "in house" che fornisce tali servizi e tali forniture di energia.

La società è *in house* interamente pubblica e gestisce il servizio calore e di energia per pubblica illuminazione. La società è pertanto funzionale all'erogazione dei suddetti servizi ed alla gestione delle infrastrutture e delle reti. I bilanci di esercizio si sono sempre chiusi con risultati d'esercizio in utile. Non ricorrono le condizioni indicate alla scheda 03.02 (art. 20, c. 2 D.Lgs. 175/2016).

È quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Ates S.r.l.

Si specifica inoltre che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, la società ha inoltrato domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house con id domanda 1069 prot. n. 0068393 del 03/08/2018.

3. Uniacque S.p.a

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03299640163

Anno di costituzione: 2006

Compagine sociale (integralmente pubblica):

Il Comune di Orio al Serio partecipa al capitale sociale di € 36.000.000,00 con una quota dello 0,14%

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016. Uniacque S.p.A. è qualificabile come società a «controllo analogo congiunto» ai sensi l'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 175/2016, poiché si verifica la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti

Controllo pubblico (non sussistente):

Per il solo Comune di Orio al Serio si tratta di partecipazione non a controllo singolo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo le condizioni ivi indicate.

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario):

4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.3 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.

4.4 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le

predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.
4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza o meno dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

L'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque S.p.A., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'*in-house providing*, "*la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta*"

UNIACQUE Spa pertanto è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'Ato è stato sottoscritto il 1° agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

Il **servizio idrico integrato** (S.I.I.) riguarda, in particolare, l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.
Acquedotto: servizio costituito dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione per

- *Usi domestici*
- *Usi non domestici*, intesi come utenze pubbliche (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti…), utenze commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi…) e utenze agricole e industriali, purché, in questo ultimo caso, l'acqua venga erogata tramite l'acquedotto e non attraverso impianti dedicati.

Fognatura: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.

Depurazione: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura

Uniacque S.p.A. al 31/12/2021 partecipava con una quota dell'uno per cento al capitale sociale di **Ingegnerie Toscane S.r.l.**, che svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acea S.p.A., Acque S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.). Tale partecipazione è stata dismessa il 25/07/2022.
Uniacque S.p.A. deteneva la società Aqualis S.p.A. al 100%. La partecipazione non è più detenuta alla data del 31/12/2021, l'operazione si è conclusa in data 25/11/2021 con la fusione per incorporazione in Uniacque S.p.A. con effetto retroattivo dal 01/01/2021.
Il Comune di Orio al Serio ha affidato ad Uniacque S.p.A. la gestione completa del servizio idrico, giusta deliberazione giuntale n. 85 del 02/08/2013, nonché la gestione del depuratore comunale a decorrere dal 1° aprile 2015, giusta deliberazione G.C. n. 153 del 19/12/2014.
In coerenza con lo statuto della Società, le predette attività rientrano, quindi, nelle categorie di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
Avuto riguardo all'art. 4, comma 1, Decreto cit., in virtù del quale le Amministrazioni possono costituire o mantenere esclusivamente società che siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si rileva che il servizio idrico dà luogo a servizi pubblici locali di interesse generale di pertinenza comunale.
Sul piano della tutela della concorrenza e del mercato la Società, quale soggetto «in house», si avvale di prestatori di servizi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, in conformità all'art 16, comma 7, D.Lgs. 175/2016.

2.2 Sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si rileva che la gestione esterna del servizio idrico tramite un'autorità d'ambito è stato dettato per legge, infatti ai sensi degli artt. 147 e 148 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali amministrati da un'Autorità d'ambito alla

quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze loro spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

Inoltre l'art. 150 del Codice dell'Ambiente, riferito alle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico, ribadisce la necessaria "*unitarietà della gestione per ciascun ambito*", specificando che i soggetti affidatari "*gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*" e per quanto attiene, poi, alle "*Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato*", il successivo art. 153, dispone, al comma 1, che "*Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri*", precisando, al comma 2, che "*Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica*".

Nel territorio della bergamasca, l'Ambito Territoriale Ottimale è stato individuato come corrispondente ai confini della provincia in forza dell'art. 3 della L.R. Lombardia n. 21 del 20 ottobre 1998, recante "*Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36*", conseguentemente, con deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 dell'11 dicembre 2001, veniva formalmente costituito l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo.

Con deliberazione n. 3 del 9 aprile 2002, la Conferenza d'ambito ha approvato la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO, la quale, tra le altre cose, disponeva, all'art. 20, comma 1, in tema di "*Obblighi e garanzie*", che "*I Comuni convenzionati si impegnano a mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, del soggetto affidatario dell'erogazione del servizio idrico integrato, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali utili all'erogazione del servizio, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente...*";

Con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006 della Conferenza d'ambito veniva affidata alla società Uniacque S.p.A. "*la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta*", nonché con medesimo atto si

procedeva all'approvazione del contratto di servizio-tipo, come predisposto dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 26/2003, da sottoscriversi tra l'A.T.O. della Provincia di Bergamo ed Uniacque S.p.A. ai fini di regolamentare le modalità di gestione delle reti e delle infrastrutture nonché le modalità di erogazione del servizio.

Contratto di servizio poi sottoscritto in data 1° agosto 2006, tra l'A.T.O. della Provincia di Bergamo ed Uniacque S.p.A.

Successivamente, con deliberazione n. 7 del 27 aprile 2007, la Conferenza d'ambito approvava alcune modifiche al predetto contratto di servizio, il quale veniva stipulato, nella formulazione tuttora vigente, in data 4 giugno 2007 tra le predette parti.

L'art. 8, comma 1, del citato contratto di servizio prevede che "*le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio idrico integrato sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la durata del...contratto di servizio, al gestore*", mentre ai sensi del successivo comma 2, i beni così affidati devono essere "*elencati in apposito inventario da predisporsi nei tempi e nei modi concordati con il gestore*".

In data 26 giugno 2009, veniva stipulata una convenzione tra gli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo in cui si prevedeva, all'art. 10, che "*Le infrastrutture sono di proprietà dei comuni o delle rispettive società del patrimonio*" e che "*Ai sensi dell'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, i proprietari pongono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto incaricato della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato, mediante lo strumento della concessione*", la quale, ai sensi del successivo art. 11, è da intendersi come concessione di beni "*a titolo gratuito*".

Da ultimo, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 204/2011, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici e con deliberazione del 28 dicembre 2012, n. 585 recante "*Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*", l'AEEG ha approvato il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013, prevedendo che la tariffa d'ambito applicata dal gestore unico, calcolata secondo il MTT, sia preordinata a coprire i (soli) costi della gestione operativa dei servizi nonché quelli legati alla realizzazione di investimenti

funzionali al servizio stesso, con esclusione di una componente remunerativa del capitale investito;

In merito, invece al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa si sottolinea che la riscossione da parte del gestore unico della tariffa del servizio idrico integrato, così come determinata dalla competente Autorità, deve consentire l'equilibrio economico-finanziario del sistema, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, (artt. 149, comma 4, e 151, comma 2, lett. c), del Codice dell'Ambiente; art. 2, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 20 luglio 2012), così da doversi evitare qualsivoglia duplicazione ingiustificata dei costi in modo che gli utenti non siano chiamati a sostenere oneri impropri;

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da contratti di servizio.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Uniacque S.p.A. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lettera a).

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società Uniacque S.p.A. conta 412 dipendenti a fronte di 5 amministratori e di 3 revisori.

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Nessun'altra partecipata dell'ente gestisce il servizio idrico integrato.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12*quinquies*, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 93.688.942,33 (più precisamente: euro 93.055.716,00 per l'anno 2015, euro 92.871.091,00 per l'anno 2014 ed euro 95.140.020,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12*quinquies*, Decreto cit., così come alla soglia ordinaria, a regime, pari ad euro 1.000.000,00.

Per completezza il controllo dell'ultimo triennio approvato 2019-2020-2021 ha previsto un fatturato medio di € 114.948.459,33 (più precisamente: euro 99.799.007,00 per l'anno 2019, euro 119.118.515,00 per l'anno 2020 ed euro 125.927.856,00 per l'anno 2021).

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi pubblici locali.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi cinque bilanci approvati, e vale a dire: euro 9.210.072,00 (esercizio 2017), euro 9.157.897,00 (esercizio 2018), euro 6.492.972,00 (esercizio 2019), euro 15.923.389,00 (esercizio 2020), euro 19.094.868,00 (esercizio 2021).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La Società è retta da un consiglio di amministrazione, il cui compenso totale è stabilito in euro 184.430,00 lordi annui, che in rapporto alla partecipazione detenuta dello 0,14% è pari ad € 2.582,02 di competenza del Comune di Orio al Serio. Il compenso del collegio dell'organo di controllo è stato nel 2021 pari ad € 76.938,00 che in quota risulta pari ad € 1.077,13 di compente del Comune di Orio al Serio.

La società non ha comunque mai richiesto aumenti di capitale o copertura di perdite.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Per quanto sopra riferito nessun servizio prestato dalla società è aggregabile con altre realtà partecipate, in quanto è l'unica società "in house" che fornisce tali servizi.

La società - interamente pubblica - è concessionaria del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo, affidato con la modalità "in house" dal 1.01.2007 e fino al 31.12.2036. La società è pertanto funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato ed alla gestione delle infrastrutture e delle reti. La società è tuttora interessata dal progetto di aggregazione di tutte le società pubbliche gestionali e patrimoniali presenti nel bacino dell'ATO di Bergamo. I bilanci di esercizio si sono sempre chiusi con risultati d'esercizio in utile. Non ricorrono le condizioni indicate alla scheda 03.02 (art. 20, c. 2 D.Lgs. 175/2016).
È quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Uniacque S.p.A.

Per completezza si specifica che alla data del 31/12/2021 la società Uniacque S.p.A. ha a sua volta delle partecipazioni in tre società, creando così delle partecipazioni indirette anche per il Comune di Orio al Serio.
Nella Relazione allegata al Bilancio 2021 di Uniacque S.p.A. si legge:
"Di seguito s'illustrano le movimentazioni e la descrizione delle partecipazioni societarie avvenute nel corso dell'esercizio 2021:

PARTECIPAZIONI		Consistenza 31.12.2020	Incrementi	Decrementi	Svalutazioni	Consistenza 31.12.2021
Ingegnerie Toscane S.r.l.	€	92.072	0	0	0	92.072
Water Alliance	€	6.832	9.924	0	(9.391)	7.365
Aqualis S.p.A.	€	5969548	0	(5.969.548)	0	0
Totale	**€**	**6.068.452**	**9.924**	**(5.969.548)**	**(9.391)**	**99.437**

Sono composte:
• dall' acquisizione di quote rappresentanti l'1% del capitale sociale della società Ingegnerie Toscane S.r.l. avvenuta in data 17 aprile 2014 con atto notarile del dr. Vincenzo Gunnella n. 43.991 di repertorio, n. 21.266 di raccolta. La società Ingegnerie Toscane S.r.l. ha sede legale in Via De Sanctis 49 in Firenze e, da ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020, ha un capitale sociale pari a Euro 100.000, un patrimonio netto pari a Euro 18.739.148 e un risultato

netto pari a Euro 7.205.417. L'acquisizione di tale partecipazione è stata effettuata al fine di poter utilizzare e implementare il template del software di gestione SAP-ISU di Publiacqua S.p.A., azienda che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Firenze e Prato;
• dalla quota di partecipazione al contratto di rete di imprese denominata Water Alliance – Acque di Lombardia, originariamente stipulato nel mese di gennaio 2017 e registrato a Milano in data 3 febbraio 2017 al n. 3890 Serie 1T dal notaio Maria Cristina Ninci e riaggiornato in data 14 giugno 2021 con atto dello Studio dei notai Sormani e Ajello, repertorio 411912 racc. nr. 94359, cui hanno aderito le società in house providing ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato. Lo scopo di Water Alliance è di intraprendere un percorso comune per lo sviluppo di azioni volto a creare una rete di imprese che attui una collaborazione industriale al fine di promuovere innovazioni, efficienze, razionalizzazioni di processi, economie di scala, scambi di best practice ed informazioni. Al 31.12.2021 è stata effettuata svalutazione per Euro 9.391 per adeguare il valore della partecipazione al patrimonio netto di pertinenza al 31.12.2021 di Water Alliance.
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate ed altre imprese, nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

DENOMINAZIONE		Sede legale	Capitale sociale	Utile (Perdita) ultimo esercizio	Patrimonio netto	Quota posseduta in %	Quota posseduta in Euro	Valore a bilancio
Water Alliance	€	Assago	805.259	(108.211)	84.871	8,68%	7.366	7.366
Ingegnerie Toscane S.r.l.	€	Firenze	100.000	7.205.417	18.739.148	1,00%	187.391	92.072

Tali società sono partecipate dal Comune di Orio al Serio per importi inferiori all'1% e non sono affidatarie di alcun servizio da parte dell'ente. Pertanto non saranno oggetto di valutazione nel presente piano.

IV. Conclusioni sul Piano Ordinario 2022 sulla situazione al 31/12/2021

Il Comune di Orio al Serio pertanto prevede di mantenere la partecipazione già sottoscritta nelle seguenti società:

- Orio Servizi S.r.l.
- A.t.e.s. – Azienda Territoriale Energia e Servizi Sr.l.
- Uniacque S.p.A.

V. Conclusioni per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2021

Il Piano di razionalizzazione 2021 prevedeva quanto segue:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Provvedimento
03393910165	ORIO SERVIZI S.R.L.	100,00	gestione servizi di pubblica utilità. attività a supporto delle pubbliche amministrazioni	MANTENIMENTO
05064840969	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.	3,84	produzione energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico e ambientale ai soci	MANTENIMENTO
03299640163	UNIACQUE S.P.A.	0,14	raccolta, trattamento e fornitura di acqua e gestione reti fognarie	MANTENIMENTO

Si sottolinea quindi:

- che per quanto riguarda la società Ingegnerie Toscane S.r.l. detenuta all'1% dalla società Uniacque S.p.A. (di cui il comune di Orio al Serio detiene lo 0,14% quindi di Ingegnerie Toscane Srl lo 0,0014%):

In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque S.p.A. ha deliberato di approvare la dismissione delle partecipazioni in Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e di statuto, e di demandare alla successiva decisione del consiglio di amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la raccomandazione di recuperare il maggior valore possibile dalla cessione.

In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Uniacque S.p.a. in Ingegnerie Toscane

s.r.l. e di avviare il conseguente procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;

In data 8 novembre 2021 l'Assemblea di Ingegnerie Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell'art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che sancisce i requisiti dell'Impresa Comune, primo tra i quali risulta essere il c.d. "Patto Associativo", con la previsione che - coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria volontà di recedere dalla Società Ingegnerie Toscane, formalizzando che, "in questo senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della mancata adesione all'Impresa Comune di coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al Patto Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso."

In data 31/12/2021 Uniacque partecipava partecipava con una quota dell'uno per cento al capitale sociale di Ingegnerie Toscane S.r.l., che svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acea S.p.A., Acque S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.).

In data 25 luglio 2022 Uniacque S.p.a. ha ceduto e trasferito la propria quota pari a 1% del capitale sociale di Ingegnerie Toscane S.r.l. alle società PUBLIACQUE S.P.A e ACQUE S.P.A

Orio al Serio, 23/12/2022

COMUNE DI ORIO AL SERIO (BERGAMO)

Il Funzionario Responsabile
Locatelli d.ssa Alessandra